

7/8

REGOLAMENTI SINODALI

**REGOLAMENTO GENERALE SUL
SINODO**

RG/1972

**REGOLAMENTO SINODALE
DELLA ZONA ITALIANA**

RZ/1972

N O T A

Vengono qui pubblicati congiuntamente: il Regolamento generale del sinodo, il cui testo bilingue definitivo, da valere per le chiese delle due zone (italiana e rioplattense), fu approvato con doppio voto conforme dalle sessioni sinodali di marzo (5/SR/1972) e di agosto 1972 (10/SI/1972) e il Regolamento sul funzionamento del sinodo per la zona italiana, approvato con 57/SI/1971 e posto in vigore, unitamente al precedente, con l'art. 10/SI/1972.

Il Sinodo, approvando la numerazione data agli articoli del RZ, ha accolto il criterio di dar loro la stessa numerazione dei corrispondenti articoli del RG con l'aggiunta di lettere distintive. In tal modo gli articoli del RZ sono stampati a seguito degli articoli del RG a cui si riferiscono, ma in carattere corsivo.

Con l'entrata in vigore di detti regolamenti, che danno esecuzione al Capitolo VI della DV, risultano interamente abrogati il Regolamento sul funzionamento del sinodo approvato con 35/SI/1968 ed il capitolo V sul sinodo dei RO/1966.

In appendice sono riportate le norme interpretative approvate con 43/SI/1973 e 48/SR/1974; 31/SI/1978; 51/SI/1980.

Nella presente edizione sono state aggiunte le rubriche per ogni articolo per facilitare la consultazione del testo.

Il Regolamento generale viene indicato con la sigla RG/1972 e il Regolamento di zona con la sigla RZ/1972.

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - (*deputati*)

Il numero e le modalità di nomina dei deputati al sinodo e dei pastori, anziani-evangelisti ed assistenti di chiesa che intervengono al sinodo, sono stabiliti per ciascuna sessione dai rispettivi regolamenti di zona.

I pastori, anziani-evangelisti, assistenti di chiesa, candidati sotto prova o in teologia, non possono essere eletti quali deputati al sinodo.

In ciascuna zona possono essere nominati deputati al sinodo solo coloro che siano iscritti nei registri dei membri elettori di una chiesa e risiedano nella zona medesima.

Le nomine dei membri del sinodo sono annuali. I regolamenti di zona stabiliscono i termini entro cui si deve procedere alle nomine.

I regolamenti di zona precisano quali sono i componenti della sessione sinodale con voce consultiva.

Ogni membro di una sessione sinodale di zona, presente alle sedute della sessione sinodale dell'altra zona, vi partecipa di diritto nella sua qualità¹.

Art. 1A - (*proporzione tra deputati e pastori*)

Il sinodo è composto dai deputati delle chiese e da un numero non superiore di membri del corpo pastorale.

I pastori di altre denominazioni che esercitano il loro ministero in una chiesa costituita, sono ricompresi tra i membri del corpo pastorale.²

Art. 1B - (*membri del sinodo*)

Sono membri del sinodo con voce deliberativa:

- a) *un deputato eletto annualmente da ciascuna chiesa valdese avente almeno 150, e per quelle autonome almeno 120, ma meno di 500 membri comunicanti;³*
- b) *due deputati eletti annualmente da ciascuna chiesa valdese avente non meno di 500 membri comunicanti;*

¹ Comma aggiunto con 46/SR/1974 e 7/SI/1974.

² Così modificato con 122/SI/2009.

³ Così modificato con 117/SI/2017

- c) *un deputato eletto ad anni alterni da ogni chiesa valdese costituita avente meno di 150 membri comunicanti.*
Le commissioni distrettuali decidono quali tra le dette chiese di ciascun distretto eleggono il deputato negli anni pari e quali negli anni dispari, in modo da mantenere per quanto è possibile inalterata la composizione sinodale di ogni anno;
- d) *sei deputati eletti annualmente tra i membri elettori da sei chiese valdesi in formazione di cui agli articoli 2 e 2bis del RO.4.* ⁴
La Tavola opera la distribuzione dei 6 deputati in base al numero delle dette chiese secondo un turno annuale ed informa entro il mese di giugno le 6 chiese interessate che di anno in anno debbono procedere alla elezione del deputato⁵;
- e) *i deputati eletti dalle assemblee membri delle chiese locali metodiste, a norma del successivo articolo 1F;*
- f) *un deputato eletto annualmente, nel suo seno, da ciascuna conferenza distrettuale;*
- g) *i membri della Tavola, del Consiglio della facoltà di teologia, della commissione dell'Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia, e della Commissione sinodale per la diaconia⁶;*
- h) *i membri delle commissioni d'esame;*
 h bis) *i diaconi in attività di servizio iscritti nel ruolo unico in ragione di uno ogni sette iscritti o frazione, per turno alfabetico⁷;*
- i) *i pastori in attività di servizio iscritti nel ruolo unico in numero uguale alla differenza fra 180 ed il totale dei membri del sinodo di cui alle lettere precedenti.*
L'elenco dei pastori⁸ membri del sinodo è determinato annualmente dalla Tavola per turno alfabetico, detratti coloro che ne sono già membri ad altro titolo.
In nessun caso il numero dei pastori può essere superiore a quello complessivo dei deputati e laici ex officio membri del sinodo⁹.

⁴ Così modificato con 84/SI/2004.

⁵ Testo modificato con 59/SI/1981.

⁶ Modificato con 49/SI/1985 e successivamente con 109/SI/1994.

⁷ Aggiunto con 54/SI/1991.

⁸ Così modificato con 118/SI/2019.

⁹ Testo approvato con D/SI/1976 in vigore dall'1 settembre 1978.

Art. 1C - (componenti con voce consultiva)

*Sono componenti del sinodo con voce consultiva*¹⁰:

- a) *i componenti del corpo pastorale che non siano membri del sinodo a norma dell'art. 1B; i candidati al ministero consacrati nella sessione sinodale*¹¹; *i predicatori locali iscritti nell'elenco di circuito assegnati per un servizio pastorale temporaneo ai sensi dell'Art. 18 quater RO.3;*¹²
- b) ¹³
- c) ¹⁴
- d) ¹⁵
- e) *i componenti la commissione per le discipline;*
- f) *i componenti le commissioni sinodali ad referendum;*
- g) *un rappresentante dell'Unione predicatori locali*¹⁶;
- h) *una rappresentante della FFEVM*¹⁷;
- i) *il segretario nazionale o in caso d'impedimento uno dei vicesegretari nazionali della FGEL;*
- l) *un rappresentante della Conferenza metodista britannica;*
- m) *i componenti della delegazione battista;*
- n) *il presidente ed il vicepresidente designati che non siano componenti del sinodo ad altro titolo*¹⁸;
- o) ¹⁹
- p) *i rappresentanti delle chiese libere*²⁰.

¹⁰ Testo approvato con D/SI/1976 in vigore dall' 1 settembre 1978.

¹¹ L'ultima frase è stata introdotta con 62/SI/1979. Si avverte che, in riferimento a 26/RO.3/1979 i pastori in missione hanno voce consultiva al pari dei pastori emeriti, come si evince dal combinato disposto dell'art. 1B lett. *i*, e dall'art. 1C lett. *a*.

¹² Così modificato con 110/SI/2023.

¹³ Lettera abrogata con 49/SI/1985.

¹⁴ Lettera abrogata con 59/SI/1995.

¹⁵ Lettera abrogata con 54/SI/1991.

¹⁶ Così modificato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 18/RO.3/1979 con 59/SI/1981.

¹⁷ Così modificato a seguito dell'entrata in vigore dello SFF/1980 con 59/SI/1981.

¹⁸ Aggiunto con 64/SI/1982 e modificato con 98/SI/2008.

¹⁹ Il testo della lett. o), già inserito con 13/SI/1982 e con 80/SI/1985, è stato successivamente abrogato con 54/SI/1991, perché sostituito con l'art. 1B, lett. h bis.

²⁰ Lettera aggiunta con 103/SI/1998.

Art. 1D - *(persone a cui è data la parola)*

Il seggio dà la parola su determinate questioni a quelle persone non componenti la sessione sinodale alle quali ritiene utile darla²¹.

Art. 1E - *(termine nomina membri del sinodo)*

Gli organismi competenti devono provvedere alle nomine dei membri del sinodo almeno un mese prima della data di convocazione della sessione ordinaria.

Art. 1F - *(deputati metodisti)* ²²

Il numero dei deputati metodisti all'assemblea sinodale è fissato in diciotto unità.

Ogni circuito nella cui circoscrizione sono ricomprese chiese metodiste ha diritto ad almeno un deputato. Le deputazioni eccedenti, fino al completamento del numero di 18, sono distribuite annualmente dalla Tavola fra i circuiti in modo proporzionale al numero dei membri comunicanti. L'elezione avviene da parte dell'assemblea di circuito a norma dell'apposito regolamento²³.

Art. 2 - *(supplenti)*

Qualora un membro del sinodo sia legittimamente impedito di partecipare ad una sessione sinodale, al suo posto per quella sessione partecipa il supplente designato, che ne assume ad ogni effetto il mandato²⁴.

Art. 2A - *(comunicazione supplenze)*

I membri del sinodo impediti ad intervenire debbono darne comunicazione alla Tavola affinché questa possa invitare i supplenti ad assumere il loro incarico sostitutivo.

²¹ Così modificato con 51/SI/1973.

²² Norma aggiunta con D/SI/1976 in vigore dall'1 settembre 1978; successivamente sostituita con 110/SI/1994.

²³ Così modificato con 59/SI/1995.

²⁴ Cfr. norma interpretativa 43/SI/1973 e 48/SR/1974 in appendice, 1.

Per gli impedimenti imprevisti immediatamente precedenti l'apertura del Sinodo, ogni sostituzione di deputato con il suo legittimo supplente deve essere comunicata alla Tavola entro le ore 12.00 del giorno di apertura della sessione sinodale²⁵.

Art. 3 - *(data sessioni sinodali)*

Le sessioni sinodali ordinarie si riuniscono nel luogo ed alla data fissata dalla sessione precedente o da apposita norma stabilita dai regolamenti di zona.

Le sessioni straordinarie si riuniscono nel luogo ed alla data fissata nella convocazione che indica anche l'ordine dei lavori.

Art. 3A - *(data sessione ordinaria)*

La sessione ordinaria annuale del sinodo si convoca in Torre Pellice la domenica che precede l'ultimo venerdì di agosto²⁶.

Art. 4 - *(culto apertura e predicatore d'ufficio)*

Il sinodo si apre con un culto pubblico presieduto dal predicatore designato dal seggio della precedente sessione.

Per le sessioni straordinarie il predicatore è designato dall'ordine di convocazione.

Art. 5 - *(mandati membri sinodo)*

I mandati dei membri del sinodo debbono contenere i dati necessari per la identificazione delle persone nominate e dei loro supplenti, secondo le disposizioni stabilite dai regolamenti di zona.

Tali regolamenti precisano anche i termini entro cui debbono pervenire i mandati di nomina a membro del sinodo ed i criteri con cui la Tavola o la Mesa redigono la lista ufficiale dei componenti di ciascuna sessione sinodale.

²⁵ Comma aggiunto con 91/SI/2008.

²⁶ Data fissata con 64/SI/1981.

Art. 5A - (confezione mandati)

I mandati dei membri del sinodo sono firmati dal presidente dell'assemblea o dell'organo che ha proceduto alla nomina e debbono contenere le indicazioni delle persone nominate, il titolo della loro eleggibilità, gli estremi della rappresentanza conferita, nonché i nominativi dei supplenti nell'ordine in caso di impedimento dei titolari.

Le nomine di persone appartenenti ad una medesima categoria sono certificate con un unico mandato.

Art. 5B - (termine ricezione mandati)

I mandati di nomina a membro del sinodo debbono pervenire alla Tavola da parte delle assemblee od organi che hanno proceduto alle nomine, almeno quindici giorni prima dell'apertura della sessione sinodale.

Art. 5C - (controllo mandati - lista ufficiale)

La Tavola controlla la validità delle nomine e dei mandati, redige la lista ufficiale dei componenti la sessione in ordine alfabetico integrandola con i nominativi dei membri ex officio e dei componenti con voce consultiva, indicando il titolo di partecipazione di ciascuno; e la consegna al seggio provvisorio unitamente ai mandati e ad una relazione sui casi controversi.

Art. 6 - (seggio provvisorio)

Terminato il culto di apertura l'assemblea sinodale si costituisce. Il pastore più anziano in età tra quelli in attività di servizio, che abbia già presieduto una sessione sinodale²⁷, assume la presidenza e chiama uno o più deputati a sua scelta per fungere da segretari.

Il seggio provvisorio dichiara aperta la sessione e determina, estraendola a sorte, la lettera con la quale cominceranno le votazioni.

Art. 7 - (contestazioni mandati)

I Regolamenti di zona precisano le norme per risolvere le eventuali contestazioni sui mandati e circa la lista dei componenti.

²⁷ Così modificato con 21/SR/2008 e 90/SI/2008

Art. 7A - (procedure casi controversi)

Il presidente provvisorio legge all'assemblea la lista ufficiale dei componenti il sinodo, presentando i casi controversi segnalati dall'apposita relazione della Tavola, o sollevati nella seduta da un qualsiasi componente dell'assemblea.

Le contestazioni circa il diritto di far parte del sinodo sono risolte in conformità alle norme delle discipline ecclesiastiche per alzata di mano a maggioranza assoluta dei presenti, i cui mandati non siano in contestazione²⁸.

Art. 8 - (culto giornaliero)

Ogni giornata sinodale è aperta con un culto, secondo le indicazioni del seggio.

Art. 9 - (ammissione del pubblico)

Alle sedute del sinodo possono assistere tutti i membri delle chiese e coloro che ne abbiano autorizzazione dal seggio²⁹.

Le norme per l'ammissione alle sedute del sinodo sono stabilite dalla Tavola o dalla Mesa.

Art. 10 - (rapporto al sinodo)

La Tavola o la Mesa fanno pervenire ai componenti la sessione sinodale il rapporto annuo contenente le relazioni e i dati inerenti i lavori della sessione stessa come è precisato nei regolamenti di zona.

Le relazioni delle commissioni sinodali amministrative possono essere distribuite ai componenti del sinodo nel corso dello svolgimento dei lavori anche in forma privata.

Art. 10A - (contenuto del rapporto)

Il rapporto al sinodo curato dalla Tavola deve contenere: la relazione dell'operato della Tavola comprensiva dei ruoli, gli atti per esteso dell'ultima sessione sinodale rioplatense; l'indicazione degli eventuali ricorsi

²⁸ Articolo modificato con 52/SI/1973.

²⁹ Così modificato con 57/SR/1977 e 46/SI/1977.

pendenti; le relazioni dei distretti comprendenti in esteso gli atti delle conferenze distrettuali e le relazioni delle commissioni esecutive distrettuali con i riferimenti alle attività delle singole chiese e dei circuiti³⁰; le relazioni delle commissioni nominate dalla Tavola; i quadri statistici sulle consistenze numeriche, sulle attività ecclesiastiche, sulle contribuzioni; la relazione della commissione per le discipline e quelle delle commissioni ad referendum³¹.

Capo II

ORGANI E SEDUTE

Art. 11 - *(seggio definitivo)*

L'assemblea elegge quindi tra i suoi componenti il seggio definitivo, composto da un presidente, un vicepresidente e da segretari e assessori, il cui numero e relative modalità di elezione sono determinate dai regolamenti di zona³².

Art. 11A - *(composizione seggio definitivo)*³³

Il seggio definitivo del sinodo è composto, oltre che dal presidente e dal vicepresidente, da un segretario e da due assessori. Due membri del seggio al massimo possono essere pastori.

Art. 11B - *(modalità elezione seggio)*

Il presidente e il vicepresidente del sinodo sono nominati ciascuno mediante scheda separata³⁴; la nomina degli altri membri del seggio si fa su una sola scheda indicando la carica di ciascuno; a parità di voti viene dichiarato eletto il più anziano di età.

³⁰ Così modificato con D/SI/1976.

³¹ Così modificato con N/SI/1975.

³² Così modificato con 46/SR/1974 - 46/SI/1977 e 57/SR/1980 - 67/SI/1980.

³³ Articolo modificato con 68/SI/1987.

³⁴ Così modificato con 93/SI/2008.

Art. 11C - (*designazione del presidente*)³⁵

*L'assemblea sinodale, dopo aver provveduto alle nomine di cui all'art. 20, 1° comma, lettera i) RG procede alla designazione del presidente della successiva sessione ordinaria annuale e delle eventuali sessioni straordinarie che fossero convocate prima di questa. Su scheda separata, l'assemblea sinodale procede altresì alla designazione del vicepresidente con pari incarico.*³⁶

Per essere designati è necessario possedere i requisiti per assumere la qualità di componente del sinodo.

La designazione non è vincolante per la successiva sessione.

Art. 12 - (*competenze membri seggio*)

Il presidente, coadiuvato dal vicepresidente, provvede alla direzione delle sedute curando l'osservanza delle norme vigenti per l'ordinario svolgimento dei lavori del sinodo.

Le funzioni specifiche dei segretari e degli assessori sono determinate dai rispettivi regolamenti di zona.

Art. 12A - (*compiti segretari ed assessori*)

Le funzioni del segretario e degli assessori sono le seguenti:

Il segretario procede alla raccolta degli atti e alla stesura del resoconto del sinodo; cura l'ordinata redazione dei verbali delle sedute.

*Gli assessori vigilano sull'osservanza delle norme sull'ammissione del pubblico ed in genere sul buon ordine delle sedute; e svolgono le funzioni di scrutatori*³⁷.

Art. 13 - (*orari - termine deliberazioni - sedute straordinarie - sedute private*)

Subito dopo l'elezione del seggio, il sinodo stabilisce il giorno e l'ora in cui avranno termine le deliberazioni e l'orario delle sue sedute ordinarie.

³⁵ Articolo aggiunto con 64/SI/1982.

³⁶ Così modificato con 92/SI/2008.

³⁷ Così modificato con 75/SI/1990.

Il seggio ha facoltà, sentita l'assemblea, di convocare sedute straordinarie, dedicate o alla comune edificazione o allo svolgimento dell'ordine dei lavori del sinodo.

Il sinodo può tenere una o più sedute private ed a porte chiuse per trattare quelle questioni che a dette sedute siano state rinviate dalla Tavola o dalla Mesa, dal seggio o dalla stessa assemblea sinodale.

Art. 14 - *(delegati altre Chiese)*

Nel corso di ciascuna sessione sinodale può essere data la parola per un messaggio ai rappresentanti di Chiese sorelle, secondo le indicazioni stabilite dal seggio.

Art. 15 - *(lista definitiva - validità votazioni)*

I membri del sinodo debbono certificare la loro presenza al seggio; e questi ne redige la lista definitiva, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di zona, comunicandola all'assemblea ai fini della determinazione del numero legale.

Le votazioni sono valide solo quando è presente la maggioranza dei membri del sinodo.

Art. 15A - *(modalità certificazione presenze - data lista definitiva)*

La certificazione della presenza dei componenti del sinodo al seggio va fatta al momento del loro arrivo, apponendo la firma sulla lista ufficiale dei componenti.

Il seggio, sulla base delle presenze così accertate, all'inizio della³⁸ seduta pomeridiana successiva al giorno di apertura del sinodo, redige la lista definitiva dei componenti presenti che hanno il diritto di partecipare alla sessione. Ogni componente presente riceve dal seggio un'apposita tessera di identificazione.

Art. 16 - *(commissioni d'esame)*

Le commissioni d'esame sull'operato della Tavola o della Mesa e delle commissioni sinodali amministrative sono composte e nominate secondo le

³⁸ Così modificato con 53/SI/1973.

modalità stabilite dai regolamenti di zona, i quali prevedono anche i termini e i modi con cui esse dovranno riferire in sinodo.

Art. 16A- (composizione commissione d'esame - suoi compiti - relazione)³⁹

La sessione sinodale di ogni anno elegge una commissione d'esame perché riferisca alla sessione dell'anno successivo sull'operato della Tavola, dell'Opera per le Chiese metodiste in Italia, del Consiglio della Facoltà di teologia e della Commissione sinodale per la diaconia.

La commissione d'esame sull'operato della Tavola e delle altre commissioni sinodali amministrative è composta da sei membri di cui almeno due e non più di tre iscritti a ruolo, e tra questi almeno un pastore. Dev'essere assicurata la rappresentanza metodista.

Un membro almeno della commissione d'esame deve essere scelto fra coloro che ne abbiano già fatto parte negli anni precedenti.

La presidenza della commissione d'esame è affidata d'ufficio a quello tra i suoi membri che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Il sinodo elegge i componenti di detta commissione e i relativi supplenti in egual numero.

La commissione d'esame entra in carica due mesi prima della data di apertura della sessione in cui deve riferire. Entro tale data la Tavola e le altre commissioni sinodali amministrative devono rimettere a detta commissione i verbali, le corrispondenze, gli eventuali ricorsi corredati dai documenti necessari alla loro istruzione e tutti gli altri documenti relativi al loro operato, nonché il rapporto annuo presentato nell'ultima sessione sinodale rioplatense e gli atti delle sue sedute⁴⁰.

La detta commissione deve limitare il proprio lavoro ad un'analisi dell'operato degli organi ecclesiastici soggetti al suo esame ed indicare al sinodo se quelli hanno, e in qual modo, assolto il loro mandato.

La relazione della commissione d'esame deve presentare al sinodo quali sono gli argomenti contenuti o meno nelle relazioni degli organi soggetti al suo esame, sui quali è necessaria una discussione da parte dell'assemblea. Ed inoltre deve presentare al sinodo, con apposito ordine del giorno, quali argomenti stima debbano essere avviati ad un esame preliminare da parte delle chiese e dei distretti, in vista di esame completo da parte di una successiva sessione sinodale.

³⁹ Articolo sostituito con 129/SI/2018.

⁴⁰ Cfr. all'appendice n. 4 la norma interpretativa.

Il presidente del sinodo non pone in discussione i paragrafi della relazione per i quali la commissione d'esame non l'abbia richiesto, salvo proposta di almeno venti membri del sinodo.

Art. 16B - ⁴¹

Art. 17 - *(commissione delle proposte - sua competenza - eccezioni)*

Il seggio nel corso delle sedute della sessione nomina la commissione delle proposte secondo le norme stabilite dai regolamenti di zona che prevedono altresì le modalità relative allo svolgimento dei lavori di detta commissione.

Ad essa devono essere indirizzate tutte le proposte provenienti dai membri del sinodo.

Tuttavia le proposte che comportino modifiche della Disciplina generale delle Chiese valdesi⁴², del presente regolamento, o comunque riguardino materie da decidersi dal sinodo con doppio voto conforme, sono trasmesse alla Tavola o alla Mesa per la debita preventiva consultazione con i competenti organi dell'altra zona.

Art. 17A - *(nomina commissione proposte - sua composizione - suo operato)* ⁴³

Nel corso delle sedute della seconda giornata della sessione il seggio nomina la commissione delle proposte composta da cinque membri di cui non più di due pastori, ne designa il presidente e ne comunica i nominativi all'assemblea.

La commissione è competente per le proposte che esulano dai contenuti delle relazioni presentate al sinodo e che non hanno diritto alla presentazione diretta di cui all'art. 23/RG.

Tali proposte che i membri del sinodo intendano sottoporre all'approvazione del sinodo devono essere presentate alla commissione per iscritto firmate da almeno dieci membri del sinodo entro il termine fissato dal seggio.

La commissione rende note le proposte pervenute entro il termine affiggendone copia in apposito albo all'entrata dell'aula sinodale; determina

⁴¹ Articolo abrogato con 129/SI/2018.

⁴² Così modificato con 8/SR/1972 e 15/SI/1972.

⁴³ Articolo modificato con 95/SI/2008.

l'ordine in cui verranno messe in discussione e predisporre una breve relazione su ciascuna di esse.

Nell'ambito della presentazione delle proposte, per quelle tra esse che la commissione ritenga di particolare rilevanza, la commissione può chiedere al seggio di verificare se vi sia l'appoggio di almeno il 20% dei membri del sinodo.

Dopo la discussione, la commissione, in collaborazione con i proponenti, registra gli eventuali emendamenti da apportare alle proposte ammesse e ne consegna al seggio la versione definitiva in vista della votazione da parte del sinodo.

Le proposte che comportino modifiche di articoli di statuti o regolamenti di zona, debbono essere consegnate dalla commissione delle proposte con il proprio parere alla commissione per le discipline e da questa esaminate e presentate nel corso della sessione.

Art. 18 - (rinvio alle chiese - commissioni ad referendum)

Il sinodo può demandare allo studio o all'esame preventivo delle chiese o delle assemblee regionali le questioni sulle quali non ritiene di pronunziarsi subito.

Il sinodo inoltre può affidare ad apposite commissioni ad referendum lo studio e la preparazione di proposte o di documenti concernenti specifici argomenti, perché riferiscano nella stessa sessione o in quella successiva.

Le norme relative alla nomina, composizione e funzionamento delle commissioni ad referendum sono stabilite dai regolamenti di zona.

Art. 18A - (composizione commissioni ad referendum - competenze - nomina - conferme - decadenza)

Le commissioni ad referendum devono essere composte da tre a cinque membri.

La soluzione di particolari questioni o la preparazione di determinati documenti possono essere affidate dalla sessione sinodale a particolari commissioni composte da tre a sette membri, perché riferiscano nella sessione stessa.

Il seggio nomina dette commissioni indicandone per ciascuna il presidente relatore; l'assemblea ne fissa il mandato.

Al termine dei lavori sinodali il seggio conferma per la sessione successiva le commissioni ad referendum che non hanno potuto riferire o che

non hanno ultimato il loro mandato nel corso della sessione, integrandone o sostituendone eventualmente i componenti.

Le commissioni ad referendum che non presentano la propria relazione in tempo utile per essere inclusa dalla Tavola nel rapporto annuo, decadono dal loro mandato e dal diritto di intervenire alla sessione sinodale.

Art. 19 - *(deputazione all'altra sessione sinodale)*

Ciascuna sessione sinodale può nominare una sua deputazione ufficiale presso l'altra sessione di zona munendola eventualmente di apposito mandato. Le spese inerenti a tale deputazione sono a carico dell'amministrazione della zona la cui sessione sinodale l'ha nominata.

Capo III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art. 20 - *(ordine dei lavori - agenda)*

L'ordine dei lavori del sinodo è il seguente:

- a) esame dell'operato della Tavola o della Mesa;
- b) esame delle proposte provenienti dall'altra sessione sinodale di zona;
- c) esame dell'operato delle commissioni sinodali amministrative;
- d) esame delle proposte e questioni varie provenienti dalle assemblee regionali o dalle singole chiese;
- e) rapporto e proposte delle commissioni ad referendum nominate dalla sessione precedente o da quella in corso, secondo l'ordine fissato dal seggio;
- f) esame degli eventuali ricorsi disciplinari ed amministrativi;
- g) rapporto della commissione dei regolamenti o per le discipline⁴⁴;
- h) rapporto della commissione delle proposte;
- i) nomina della Tavola o della Mesa, delle commissioni sinodali amministrative e delle commissioni d'esame;
- j) comunicazione da parte del seggio delle nomine delle commissioni ad referendum per la sessione successiva;
- k) operazioni finali;

⁴⁴ Così modificato con 66/SR/1976 e 46/SI/1977.

l) lettura ed approvazione degli atti della sessione.

Il seggio, tenuti presenti i rapporti e sentite le commissioni d'esame, fissa nell'agenda dei lavori il tempo da destinare a ciascuno degli argomenti da discutere e propone all'assemblea gli eventuali spostamenti nell'ordine dei lavori.

Art. 20A - (elezione professori teologia)

Alla elezione di un professore di teologia, quando vi sia una cattedra vacante, si provvede al momento in cui si esamina l'operato del Consiglio della facoltà.

Nel caso in cui la sessione sinodale non proceda a detta elezione, il candidato proposto dal corpo pastorale assume l'incarico per un anno.

Art. 20B - (svolgimento del rapporto della commissione delle proposte) ⁴⁵

Il rapporto della commissione per le proposte avviene in due tempi e in due sezioni distinte e non contigue.

Per la prima sezione, il seggio, nel quadro della predisposizione del calendario dei lavori, fissa il termine di consegna delle proposte e la data e orario per la relazione della commissione; determina le modalità di svolgimento della discussione, indicando per ciascuna proposta il numero di interventi ammessi.

Nella seconda sezione, collocata secondo quanto disposto dall'art. 20 lett. h)/RG, il seggio pone in votazione la versione definitiva delle proposte ammesse nella prima sezione, consentendo unicamente una dichiarazione di voto favorevole, una contraria ed eventualmente una a favore dell'astensione.

Art. 21 - (esame operato Tavola)

All'esame dell'operato della Tavola o della Mesa e delle commissioni sinodali amministrative si procede nell'ordine seguente:

- a) lettura della controrelazione della commissione d'esame;
- b) esame della relazione della Tavola o della Mesa e di quelle delle commissioni sinodali amministrative e contemporanea discussione dei corrispondenti paragrafi della relazione della commissione d'esame;
- c) gli ordini del giorno presentati dalla Tavola o dalla Mesa, dalle commissioni sinodali amministrative o dalle rispettive commissioni

⁴⁵ Articolo aggiunto con 96/SI/2008.

- d'esame, sono discussi e sottoposti al voto del sinodo al momento in cui è esaminato il relativo argomento contenuto nella relazione;
- d) quando su qualche argomento contenuto nella relazione un componente del sinodo presenta un ordine del giorno, questo è immediatamente posto in discussione e sottoposto al voto del sinodo;
 - e) alla fine dell'esame di ogni relazione vengono messe in discussione le questioni aggiuntive prospettate dalla controrelazione e le conclusioni della medesima.

Art. 21A - (limiti) ⁴⁶

La procedura prevista dall'art. 21 d)/RG trova applicazione nel rispetto dei limiti contenuti nell'art. 16A/RZ.

Art. 22 - (procedure sinodali)

Le modalità relative all'approvazione dei verbali delle sedute, alla disciplina degli interventi dei componenti del sinodo ed ai diritti di precedenza nell'assegnazione della parola da parte del presidente sono stabilite dai regolamenti di zona.

Art. 22A - (approvazione verbali)

Il verbale di ogni seduta è letto e approvato al principio delle sedute del giorno successivo, a meno che la sessione sinodale non deliberi altrimenti.

Art. 22B - (facoltà di parlare - disciplina interventi - loro tempi - richiamo oratori - interruzione interventi)

Nessuno può parlare nell'assemblea senza averne avuto facoltà dal presidente che accorda la parola secondo l'ordine in cui è stata domandata.

Il presidente nel disciplinare la discussione dà la parola ai componenti del sinodo che la richiedono una volta sola su ciascun argomento ed eventualmente per una replica.

⁴⁶ Articolo aggiunto con 94/SI/2008; rubrica aggiunta con 122/SI/2009.

Ciascun intervento non deve superare la durata di cinque minuti, salvo espressa proroga da parte del presidente; le repliche devono essere contenute in tre minuti.

Il presidente richiama l'oratore quando questi si allontana dall'argomento o quando entra in merito ad una questione che non è ancora in discussione, o sulla quale è stata messa in discussione e votata la chiusura.

Il presidente può togliere la parola agli oratori al termine del tempo loro consentito per gli interventi o le repliche.

Art. 22C - (precedenze)

Il presidente accorda la parola con la precedenza sull'ordine degli iscritti a parlare, nell'ordine seguente a coloro che la richiedono:

- a) *per fatto personale;*
- b) *per richiamo ai regolamenti;*
- c) *per mozione d'ordine;*

ed inoltre:

- d) *ai membri dell'amministrazione quando si discute sull'operato di quella, e tale diritto di precedenza spetta solo ai membri dell'amministrazione che siano appositamente incaricati dalla stessa a parlare a suo nome o in sede di replica;*
- e) *al relatore della commissione di cui si discute il rapporto;*
- f) *al relatore della commissione d'esame.*

Art. 23 - (proposte - presentazioni dirette)

Le proposte provenienti dalla Tavola o dalla Mesa, dalle assemblee regionali o dalle singole chiese come compete in ciascuna zona, dalle commissioni sinodali amministrative, dalle commissioni d'esame, dalla commissione dei regolamenti o per le discipline⁴⁷, dalle commissioni ad referendum sono presentate direttamente al sinodo.

*Art. 23A - (proposte modifiche discipline)*⁴⁸

Le proposte che comportano modifiche alle discipline ecclesiastiche, da chiunque presentate nel corso della sessione sinodale, sono passate al

⁴⁷ Così modificato con 66/SR/1976 e 46/SI/1977.

⁴⁸ Articolo aggiunto con 54/SI/1973.

preventivo esame della commissione per le discipline⁴⁹ che riferisce nella sessione stessa.

Art. 23B - (affidamento di istituti ed opere alla Commissione sinodale per la diaconia)⁵⁰

L'affidamento alla Commissione sinodale per la diaconia di istituti ed opere e la revoca di tale affidamento sono deliberati dal sinodo su iniziativa dell'organo ecclesiastico che amministra l'istituto o l'opera, ovvero della Tavola⁵¹.

La proposta di affidamento o di revoca deve essere corredata dal parere della Commissione sinodale per la diaconia⁵².

L'affidamento o la revoca di istituti ed opere sorti fuori dell'ordinamento valdese sono preceduti da speciali accordi stipulati dalla Tavola.

Il sinodo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Art. 23C - (spazio per le proposte provenienti da soggetti con diritto di presentazione diretta)⁵³

Su segnalazione delle commissioni d'esame, della Tavola e delle commissioni sinodali amministrative, il seggio può attivare uno spazio per l'esame o la ricezione di proposte provenienti da soggetti con diritto di presentazione diretta che non abbiano già una loro collocazione; segnatamente atti e proposte della Tavola, delle commissioni sinodali amministrative, della Mesa, delle assemblee regionali e delle chiese locali.

Art. 24 - (disciplina discussione: rinvio a RZ)

Le modalità relative alle domande di chiusura o rinvio di una discussione, alle richieste per mozione d'ordine, per richiamo ai regolamenti, o di ordini del giorno, di emendamenti e sottoemendamenti e relative votazioni, come quelle per l'esame dei ricorsi al sinodo, sono stabilite dai regolamenti di zona.

⁴⁹ Così modificato con N/SI/1975.

⁵⁰ Articolo aggiunto con 56/SI/1986. Il testo della rubrica è stato poi modificato con 109/SI/1994.

⁵¹ Così sostituito con 109/SI/1994.

⁵² Così sostituito con 109/SI/1994.

⁵³ Articolo aggiunto con 97/SI/2008.

Art. 24A - (*diritto di parola per rinvio discussione - o a commissione - passaggio odg - chiusura - mozione d'ordine - appoggio - votazione - effetti chiusura - effetti rinvio e passaggio odg*)

Quando viene richiesto il rinvio della discussione ad altro momento determinato o indeterminato, la devoluzione dell'argomento allo studio o all'esame di una commissione, o quando viene richiesto il passaggio all'o.d.g. puro e semplice, o la chiusura della discussione, o quando viene presentata una una mozione d'ordine, il presidente concede la parola solo a coloro che la richiedono per parlare a favore o contro la richiesta o la mozione stessa⁵⁴.

Tali richieste e mozioni possono essere poste in discussione o sottoposte al voto dell'assemblea solo se appoggiate da almeno dieci membri del sinodo.

Messa ai voti la richiesta o la mozione, la parola è concessa solo a coloro che richiedono di parlare sul modo di procedere alle votazioni o per richiamo ai regolamenti.

Se la chiusura è approvata nessuno può più prendere la parola sull'argomento; se erano stati presentati ordini del giorno, questi vengono immediatamente posti in votazione. Sono ammesse al riguardo solo dichiarazioni di voto⁵⁵.

Se il rinvio o il passaggio all'ordine del giorno è approvato nessuno può più parlare sull'argomento prima in discussione fintanto che esso non torna all'esame della sessione.

Art. 24B - (*procedure per esame ricorsi*)

Ogni ricorso alla sessione sinodale deve essere inoltrato alla Tavola che lo rimette alla commissione d'esame interessata unitamente alla documentazione relativa al provvedimento contro cui il ricorso è rivolto: questa, nell'esaminare l'operato dell'organo, procede all'istruttoria, svolgendo le indagini che ritenga opportune e stende una sua relazione.

Al momento in cui il ricorso viene all'esame dell'assemblea, la commissione d'esame riferisce sull'istruttoria ed informa l'assemblea sulle circostanze di fatto e di diritto che hanno dato luogo al provvedimento e sui motivi del ricorso.

⁵⁴ Così modificato con 118/SI/2019.

⁵⁵ Così modificato con 55/SI/1973.

Il presidente dà quindi la parola dapprima al ricorrente e di poi al rappresentante dell'organo che ha preso il provvedimento, appositamente convocati nelle persone dei diretti interessati. Non è ammesso il patrocinio di terzi.

Intese le parti e le loro eventuali repliche, l'assemblea, dopo aver ottenuto ulteriori chiarimenti eventuali, esamina e vota sulle motivazioni che a giudizio della commissione d'esame giustificano un determinato dispositivo che essa propone all'assemblea sottoponendo a voto finale anche il dispositivo medesimo.

Ove la commissione d'esame non sia unanime, presenta all'assemblea anche una relazione di minoranza ed un conseguente dispositivo motivato.

L'assemblea può modificare sia le motivazioni che il dispositivo proposto, annullando, confermando o modificando il provvedimento che ha dato luogo al ricorso.

Le decisioni sinodali sui ricorsi sono approvate dall'assemblea a maggioranza dei presenti, sono definitive ed entrano in vigore con la loro pubblicazione negli atti del sinodo.

Art. 24C - (presentazione odg)

Nessun ordine del giorno può essere presentato al seggio dai membri del sinodo perché venga posto in discussione e sottoposto al voto dell'assemblea se non per iscritto e firmato da almeno dieci membri del sinodo.

Art. 24D - (esame emendamenti)

Gli emendamenti possono essere formulati anche verbalmente, ma non possono essere posti in discussione se non sono appoggiati da almeno cinque membri del sinodo, e non possono essere sottoposti al voto dell'assemblea se non sono presentati al seggio per iscritto.

Art. 24E - (odg plurimi - effetti repulsa odg - effetti chiusura)

Quando su di un medesimo argomento sono presentati due o più ordini del giorno che non possono essere considerati come emendamenti l'uno dell'altro, essi sono messi in votazione secondo l'ordine della loro presentazione.

Se il primo viene respinto, è nuovamente concessa facoltà ai componenti del sinodo di presentare emendamenti sul secondo quand'anche fosse

stata approvata la chiusura della discussione generale. Tuttavia in questo caso la discussione dovrà limitarsi agli emendamenti.

Votata la chiusura anche su questa discussione, nessun altro emendamento può essere proposto e così dicasi per gli altri eventuali ordini del giorno seguenti.

Art. 24F - (sottoemendamenti - ordine di votazione)

Nella votazione di una proposta i sottoemendamenti sono messi ai voti prima degli emendamenti e questi prima della proposta principale.

Qualora vi siano parecchi sottoemendamenti o emendamenti concernenti lo stesso oggetto, essi sono posti ai voti secondo l'ordine della loro presentazione.

Capo IV

DELIBERE, VOTAZIONI, ELEZIONI

Art. 25 - (quorum per votazione delibere - doppio voto conforme)

Le deliberazioni del sinodo sono valide in ciascuna sessione quando raccolgono la maggioranza dei votanti⁵⁶.

Occorrono invece tre quinti dei voti dei membri del sinodo quando intendasi ritornare sopra una delibera già presa e su una votazione già chiusa.

Occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri della rispettiva sessione sinodale quando debbasi procedere alla modifica degli statuti della Tavola valdese o della Mesa valdese.

Occorre il doppio voto conforme della maggioranza dei membri delle sessioni sinodali quando si tratti di modifiche della Disciplina generale delle Chiese valdesi, della confessione di fede o di deliberazioni concernenti materie ricomprese nell'art. 29 della Disciplina generale delle Chiese valdesi⁵⁷.

Si ha il doppio voto conforme da parte del sinodo quando su uno stesso oggetto due sessioni sinodali, successivamente riunite in zona diversa, formulano ed approvano ciascuna la medesima deliberazione.

⁵⁶ Cfr. norma interpretativa 31/SI/1978 in appendice n. 3. Comma modificato con 37/SR/1994 - 52/SI/1994 e 49/SR/1995.

⁵⁷ Così modificato con 8/SR/1972 e 15/SI/1972.

Art. 25A - (approvazione regolamenti) ⁵⁸

I regolamenti nell'ambito della zona sono approvati dal sinodo a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 25B - (rapporti ecumenici) ⁵⁹

Nella materia attinente ai rapporti ed alle rappresentanze ecumenici attribuita alla separata competenza della Tavola e del Comitato permanente dell'OPCEMI, su richiesta di uno di questi due organi, la sessione sinodale delibera nell'ambito della zona con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Art. 26 - (modalità votazione - rinvio a RZ)

Le modalità di votazione sono stabilite dai rispettivi regolamenti di zona.

Art. 26A - (modalità votazione - controprova)

Le deliberazioni del sinodo sono prese per alzata di mano o per alzata e seduta a scelta del presidente, e a scrutinio segreto quando lo richieda almeno il dieci per cento dei membri del sinodo.

Nelle votazioni per alzata di mano o per alzata e seduta, la controprova e il controllo delle astensioni sono di obbligo.

Art. 27 - (approvazione regolamenti)

Tutti gli statuti ed i regolamenti riguardanti la vita ecclesiastica sono sottoposti all'approvazione della sessione sinodale della rispettiva zona secondo le modalità stabilite nei regolamenti di zona.

⁵⁸ Introdotta con 56/SI/1973.

⁵⁹ Introdotta con 59/SI/1991.

Art. 27A - (procedura votazione statuti e regolamenti - procedura d'urgenza - pubblicazione testo - indicazione modifiche)

Gli statuti ed i regolamenti riguardanti la vita ecclesiastica sottoposti alla votazione della sessione sinodale, vengono approvati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.

Ove però l'assemblea ne riconosca l'opportunità con apposito voto, il seggio pone in votazione soltanto gli emendamenti al progetto di regolamento in esame, fatti pervenire in tempo utile ad apposita commissione e vagliati da questa o dalla commissione per le discipline, ponendo quindi in votazione l'intero testo regolamentare proposto come risulterà modificato a seguito degli emendamenti approvati⁶⁰.

Il loro testo è riportato integralmente in appendice agli atti del sinodo o nel corpo dell'articolo sinodale con cui sono stati approvati.

Le deliberazioni sinodali che stabiliscono modifiche al testo di un regolamento debbono indicare anche il punto esatto dove l'avvenuta modifica va inserita nel regolamento stesso.

Art. 28 - (candidature - schede: rinvio a RZ)

I regolamenti di zona dispongono circa la presentazione delle candidature e la compilazione delle schede elettorali.

Art. 28A - (pubblicazione candidature)

Il seggio affigge all'albo l'indicazione delle cariche da eleggere, a fianco delle quali i membri del sinodo possono scrivere il nome di eventuali candidati.

Art. 28B - (schede elettorali - validità schede - distruzione schede)

Le schede elettorali vengono distribuite dagli assessori ai membri del sinodo e da questi ultimi riconsegnate compilate e ripiegate al presidente nell'ordine in cui essi vengono chiamati.

In caso di identità di nome e cognome con altre persone, la persona che si vuole eleggere deve essere designata nella scheda con indicazioni atte ad evitare ogni confusione. Un titolo attribuito erroneamente non rende

⁶⁰ Norma aggiunta con 42/SI/1976.

*nulla la scheda che rimane valida in base alle altre indicazioni in essa contenute*⁶¹.

Le schede vengono distrutte dagli assessori immediatamente dopo la proclamazione dell'esito di ciascuna votazione.

Art. 29 - (modalità elezioni)

Tutte le elezioni sono fatte dal sinodo a scrutinio segreto; a maggioranza relativa dei votanti per il seggio e per le commissioni non aventi carattere amministrativo; a maggioranza assoluta dei votanti in tutti gli altri casi.

I regolamenti di zona stabiliscono le modalità particolari per le elezioni della Tavola o della Mesa.

Art. 29A - (elezioni Tavola)

Per le elezioni della Tavola occorre la maggioranza assoluta dei votanti.

Qualora il primo scrutinio non dia alcun risultato, si procede al secondo e di poi al ballottaggio tra i due candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti.

Art. 29B - (modalità elezioni Tavola)

La nomina della Tavola si fa nel modo seguente:

- a) *il moderatore, il vicemoderatore vengono dapprima eletti ciascuno mediante scheda separata;*
- b) *vengono di poi eletti tutti gli altri membri della Tavola tenendo conto delle disposizioni che stabiliscono il loro numero e le loro qualità.*

Art. 30 - (contestazioni su votazioni - proclamazione nomine)

Immediatamente dopo la lettura del risultato di ogni scrutinio, il presidente domanda se ci sono osservazioni sulla validità delle schede o sullo svolgimento della votazione. Ogni contestazione è risolta dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

Il sinodo non prende in considerazione che le contestazioni fatte al momento sopra indicato.

⁶¹ Comma già collocato al III comma dell'art. 29A e qui spostato con 57/SI/1973.

Risolte le contestazioni od ove non ve ne siano, il presidente proclama la nomina degli eletti.

Art. 30A - (*modalità soluzione contestazioni*)⁶²

Le contestazioni sulla validità delle schede vengono decise in conformità alle norme delle discipline ecclesiastiche.

Capo V

OPERAZIONI DI CHIUSURA

Art. 31 - (*lettura, approvazione atti*)

Prima della chiusura di ciascuna sessione, è data lettura degli atti e delle deliberazioni sinodali, i quali, approvati dall'assemblea, sono trascritti nel registro ufficiale e sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 32 - (*entrata in vigore atti*)

Le deliberazioni contenute negli atti del sinodo entrano in vigore con la chiusura della sessione, tranne quelle relative allo svolgimento ordinario dei lavori della sessione che entrano in vigore dal momento della loro approvazione.

Art. 33 - (*pubblicazione resoconto - conservazione verbali*)

Un resoconto delle sedute desunto dai verbali e curato dal seggio ed una copia integrale e conforme degli atti del sinodo di ciascuna sessione, vengono pubblicati dal seggio e trasmessi dalla Tavola o dalla Mesa ai componenti della sessione sinodale, all'amministrazione dell'altra zona ed alle chiese.

I verbali, i testi delle delibere votate, i dimostrativi degli scrutini delle elezioni, l'originale del resoconto autenticato dalle firme del presidente del seggio e del segretario, sono dal seggio consegnati alla Tavola o alla Mesa, che ne cura la conservazione negli archivi ecclesiastici.

⁶² Introdotta con 58/SI/1973.

Capo VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 - (*precisazioni terminologiche*)

In riferimento ai testi della Disciplina generale delle Chiese valdesi⁶³ e dei regolamenti ecclesiastici si danno le seguenti precisazioni terminologiche:

- a) nel termine “deputati” si intendono compresi anche gli eventuali rappresentanti degli organismi settoriali;
- b) la locuzione “membri del sinodo” indica solo coloro che vi hanno voce deliberativa;
- c) la locuzione “componenti del sinodo” indica anche coloro che hanno voce consultiva;
- d) con il termine “sinodo” si intendono congiuntamente entrambe le sessioni di zona;
- e) l’espressione “sessione sinodale”⁶⁴ indica solo e disgiuntamente la o le sessioni di una stessa zona;
- f) il termine “votanti” indica coloro tra i membri del sinodo le cui schede di voto sono state depositate nell’urna, o che hanno manifestato il loro voto secondo le altre modalità previste dai regolamenti;
- g) il termine “presenti” indica coloro tra i membri del sinodo che al momento della votazione e della conta risultano in aula agli effetti del quorum.

Art. 35 - (*emanazione RZ*)

Ciascuna sessione può, a maggioranza dei presenti, emanare particolari norme integrative al presente regolamento in ordine a materie non espressamente regolate ed in quanto non contrastino con le disposizioni della Disciplina generale delle Chiese valdesi⁶⁵ e del presente regolamento.

Art. 36 - (*modifica RG*)

L’iniziativa per la modifica del presente regolamento può essere presa dalla Tavola o dalla Mesa, o da almeno dieci membri del sinodo.

⁶³ Così modificato con 8/SR/1972 e 15/SI/1972.

⁶⁴ Cfr. norma interpretativa 43/SI/1973 e 48/SR/1974 in appendice n. 1

⁶⁵ Così modificato con 8/SR/1972 e 15/SI/1972.

Ogni proposta di modifica non può essere presentata all'esame ed al doppio voto conforme del sinodo se non sia stata concretata in un progetto articolato corredato di apposita relazione.

Se la proposta proviene dalla Tavola o dalla Mesa, occorre il previo assenso dell'amministrazione della zona diversa da quella la cui sessione sinodale l'esamina in prima votazione.

Se la proposta è stata sollecitata in una delle sessioni sinodali di zona, questa la propone all'altra sessione con apposito ordine del giorno corredato dai verbali della discussione relativa, perché l'altra la esamini e la sottoponga alla prima votazione.

Le modifiche al presente regolamento sono approvate con doppio voto conforme a maggioranza dei membri del sinodo.

Art. 37 - (pubblicazione RG)

Il presente regolamento viene pubblicato a cura del sinodo in testo bilingue italiano e castigliano.

APPENDICE
NORME INTERPRETATIVE

1) (*art. 2 e art. 34 lettera e) del RG*)

Il Sinodo, con doppio voto conforme, ad integrazione dell'art. 34 del Regolamento generale sul funzionamento del sinodo, precisa che quando all'espressione "sessione sinodale" del testo italiano corrisponde nel testo castigliano la dizione "asamblea sinodal" le due espressioni debbono leggersi entrambe con l'identico significato di "più sedute sinodali giornaliere successive tenute in un periodo di tempo unitario in una sola zona", rimanendo fermo il significato del termine "sessione sinodale" precisato da 34/RG/1972 includente anche l'espressione "asamblea sinodal". Così anche nell'art. 2 del Regolamento generale, dove nel testo castigliano ricorre la parola "sesión", questa va letta con il significato sopra indicato per i termini "sessione" ed "asamblea" (43/SI/1973 - 48/SR/1974).

2) (*art. 16A/RZ, II comma*)⁶⁶

3) (*art. 25A/RZ*)

In riferimento all'art. 6 del PI/1975 con cui si riconosce come ordinamento generale comune dell'integrazione la normativa contenuta nella DV/1974; constatato che nel quinquennio transitorio non ha potuto essere ultimata l'approvazione dei regolamenti necessari all'applicazione della DV stessa, il Sinodo decide che il completamento di tale regolamentazione (RO.3, RO.8, RO.7) avvenga nelle prossime sessioni sinodali seguendo i criteri procedurali relativi alle votazioni praticati dal sinodo e dalla conferenza nelle loro passate sessioni congiunte (31/SI/1978).

4) (*art. 16A/RZ, IV comma*)

Il Sinodo allo scopo di facilitare il ponderoso compito della commissione d'esame stabilisce che l'esame delle finanze TV/OPCEMI possa essere anticipato a partire dal maggio di ogni anno. Il Sinodo decide che tali verifiche potranno in via di esperimento essere effettuate per la maggior parte presso gli uffici di Roma della Tavola e dell'OPCEMI (51/SI/1980).

⁶⁶ La norma interpretativa n. 2 ha cessato di avere efficacia con 78/SI/1985.